

**PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONE E
GESTIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE**

(ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
del decreto interministeriale 6 luglio 2012)

INDICE

1	PREMESSA	3
2	GLOSSARIO	5
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	6

SEZIONE 1

1	SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'IGO	9
2	PROCESSO DI QUALIFICA IGO	10
3	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI VARIAZIONI SULL'IMPIANTO	12
4	VERIFICHE E CONTROLLI SUGLI IMPIANTI	13
5	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IMPIANTI QUALIFICATI ICO-FER	13

SEZIONE 2

1	APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE (GO)	17
2	CONTO PROPRIETA'	17
3	EMISSIONE DELLE GO	19
3.1	COMPENSAZIONE DELLE GO	20
3.2	VALIDITÀ DELLE GO	21
4	TRANSAZIONI DELLE GO TRA OPERATORI	21
5	ANNULLAMENTO DELLE GO DA PARTE DELLE IMPRESE DI VENDITA	21
6	CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE	22
7	GO NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE	22
8	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I TITOLARI DI UN CONTO PROPRIETÀ CO-FER	22

1 PREMESSA

La direttiva 2009/28/CE e la direttiva 2009/72/CE, la quale abroga la direttiva 2003/54/CE recepita in Italia dalla legge 125/07, introducono norme comuni a tutela del cliente finale circa l'effettivo utilizzo dell'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Secondo quanto disposto a livello comunitario, le imprese di vendita sono tenute a dare informazioni ai propri clienti finali in merito alla composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica fornita e al relativo impatto ambientale.

In tale contesto si inserisce il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2009, Serie Generale n. 196 recante: **“Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione”** (di seguito: Decreto 31 luglio 2009).

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, del suddetto Decreto 31 luglio 2009, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) ha adottato la “procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle certificazioni di origine”. Tale procedura deve consentire di:

- identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica da certificare;
- certificare l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ed immessa in rete da ciascun produttore;
- trasferire le certificazioni, rilasciate al produttore dal GSE, alle imprese di vendita, secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti, in modo da garantire che una certificazione risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.

Il Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 di **“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”**, prevede all'articolo 34, comma 1, che vengano aggiornate, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del suddetto Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la garanzia di origine ha l'esclusivo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possano utilizzare esclusivamente la garanzia di origine come prova della quota o della quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

In attuazione di quanto disposto dal succitato articolo 34 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'articolo 31 del Decreto interministeriale 6 luglio 2012 affida al GSE il

compito di aggiornare e proporre per l'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas la citata procedura di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto 31 luglio 2009, prevedendo che, ai fini della certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la garanzia di origine.

Nell'ambito dell'aggiornamento della suddetta procedura, il GSE ha in questa sede definito le modalità di rilascio e utilizzo della garanzia di origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili conformemente a quanto disposto dall'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE nonché dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11.

2 GLOSSARIO

IGO	Identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della Garanzia di Origine.
ICO-FER	Identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della Certificazioni di origine ai sensi del Decreto del 31 luglio 2009.
Produttore	Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.
Operatore GO	Produttori, imprese di vendita e trader. Garanzia di Origine rilasciata in conformità all'articolo 15 della Direttiva 2009/28/CE.
CO-FER	Titolo di valore pari a 1 MWh rilasciato dal GSE sull'energia elettrica immessa in rete da impianti qualificati IGO, arrotondato con criterio commerciale. Certificazione di Origine per impianti alimentati da Fonti Rinnovabili rilasciato ai sensi del Decreto del 31 luglio 2009. Titolo di valore pari a 1 MWh rilasciato dal GSE sull'energia elettrica immessa in rete da impianti qualificati ICO-FER, arrotondato con criterio commerciale.
Mix energetico iniziale del produttore	Energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili annualmente immessa in rete dagli impianti nella disponibilità del produttore.
Mix energetico nazionale	Energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, annualmente immessa in rete, come determinato dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto ministeriale 31 luglio 2009.
Mix energetico complementare del produttore	Mix energetico del produttore al netto delle GO, rilasciate dal GSE per l'energia prodotta da fonti rinnovabili trasferite a soggetti terzi, e di eventuale energia CIP 6/92, così come definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto ministeriale 31 luglio 2009.
Mix energetico complementare nazionale	Mix energetico nazionale, ivi inclusa l'energia elettrica importata, attribuita alle diverse fonti primarie, dedotte le GO annullate dai venditori nell'ambito del sistema di certificazione nazionale delle GO e del sistema delle Garanzie di Origine, rilasciate in Paesi esteri e riconosciute dal GSE.
DTF	Disposizioni tecniche di funzionamento.
RID	Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 239/04, disciplinato ai sensi della delibera ARG/elt 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni.
SSP	Scambio sul posto così come definito ai sensi della delibera ARG/elt 74/08 e sue successive modifiche e integrazioni.
TO	Tariffa fissa omnicomprensiva riconosciuta ai sensi del DM 18/12/2008, del DM 05/07/2012 e del DM 06/07/2012.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi e regolatori per l'applicazione della presente procedura tecnica sono i seguenti:

- Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE
- Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
- Legge 3 agosto 2007, n. 125: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"
- Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009: "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione"
- Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
- Decreto interministeriale del 5 luglio 2012: "Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)"
- Decreto interministeriale del 6 luglio 2012: "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici"
- Deliberazione ARG/elt 104/11: "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili"

SEZIONE 1

**PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (IGO)**

INDICE SEZIONE 1

PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (IGO)

1	SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'IGO	9
2	PROCESSO DI QUALIFICA IGO	10
3	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI VARIAZIONI SULL'IMPIANTO	12
4	VERIFICHE E CONTROLLI SUGLI IMPIANTI	13
5	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IMPIANTI QUALIFICATI ICO-FER	13

1 SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'IGO

La qualifica IGO è propedeutica al rilascio delle GO sull'energia elettrica immessa in rete, a partire dal 1° gennaio 2013, dagli impianti in esercizio alimentati da fonti rinnovabili.

Ai fini dell'ottenimento delle GO, devono presentare al GSE esplicita richiesta di qualifica IGO i produttori che hanno la disponibilità dei suddetti impianti. Fanno eccezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del decreto interministeriale 6 luglio 2012, gli impianti che si avvalgono:

- a) del ritiro dedicato dell'energia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/2003;
- b) del meccanismo dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 74/08 e s.m.i;
- c) di incentivi onnicomprensivi che prevedano il ritiro dell'energia (impianti convenzionati CIP 6/92 e TO) da parte del GSE.

Per gli impianti che rientrano nella casistica di cui ai precedenti punti a), b) e c), le GO sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE, nonché considerate nella disponibilità di quest'ultimo.

Per tali impianti il GSE è titolare di un conto proprietà così come specificato nella sezione 2 della presente procedura tecnica.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo delle scadenze per la presentazione della richiesta di qualifica IGO che dà diritto a ricevere le GO sull'energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° gennaio dall'anno di riferimento "n".

DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO	PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA IGO	
	da	a
entro il 31 agosto dell'anno "n"	21 gennaio dell'anno "n"	30 settembre dell'anno "n"
compresa tra il 1 settembre e il 31 dicembre dell'anno "n"	1 ottobre dell'anno "n"	20 gennaio dell'anno "n+1"

Tabella 1

Il produttore è tenuto al rispetto delle tempistiche di cui alla Tabella 1, pena l'inammissibilità della presentazione della richiesta di qualifica IGO per l'anno di riferimento "n", fatto salvo che il produttore ha facoltà di presentare la richiesta di qualifica IGO nell'anno "n+1".

Per l'anno 2013, in deroga a quanto riportato nella "Tabella 1", le richieste di qualifica IGO possono essere presentate a partire da una data comunicata dal GSE sul proprio sito istituzionale.

I produttori che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili ricompresi nell'ambito del provvedimento CIP 6/92 che intendono richiedere le GO per una quota parte dell'energia elettrica immessa in rete (eccedenze) hanno facoltà di

presentare al GSE la richiesta di qualifica IGO avvalendosi di un processo semplificato di cui al successivo paragrafo 2.

2 PROCESSO DI QUALIFICA IGO

La richiesta di qualifica IGO deve essere trasmessa al GSE esclusivamente per via telematica, mediante l'applicazione informatica denominata portale "GO", accessibile dal sito web del GSE.

Il produttore che intende qualificare IGO i propri impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio delle GO deve:

- scaricare le relative procedure dal sito del GSE;
- registrarsi sul portale informatico <https://applicazioni.gse.it> mediante l'applicativo GWA del GSE, qualora non già censito nell'ambito di altre applicazioni;
- sottoscrivere l'applicazione "GO";
- accedere al portale "GO" e procedere al caricamento della richiesta di qualifica.

Il caricamento di una richiesta di qualifica IGO prevede l'inserimento di un set di informazioni e documenti caratteristici dell'impianto.

In primo luogo, viene richiesto il "codice identificativo unico dell'anagrafica impianti" rilasciato da Terna S.p.A. (il codice CENSIMP presente nell'archivio GAUDI).

In assenza di tale codice, il produttore non può procedere alla registrazione dell'impianto ai fini del riconoscimento dell'IGO. Il produttore che intende registrare il proprio impianto è pertanto tenuto ad acquisire tale codice direttamente da Terna S.p.A., secondo le modalità definite dalla regolazione vigente.

L'indicazione del codice identificativo unico dell'anagrafica impianti da parte del produttore consente, infatti, al sistema di acquisire parte dei principali dati caratterizzanti l'impianto che devono essere confermati dal produttore per poter procedere.

Nel caso in cui il produttore rilevi che i dati da confermare siano inesatti, per concludere il processo di presentazione della richiesta, deve provvedere ad apportare le necessarie modifiche presso l'archivio anagrafico unico, gestito da TERNA, affinché il GSE possa acquisire, successivamente, i dati.

Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI', fissata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e della relativa interoperabilità con il portale per la gestione della GO, il produttore è tenuto, altresì, ad inserire ulteriori dati caratteristici dell'impianto e codici identificativi (a titolo esemplificativo il codice RUP/SAPR, il codice POD) che sono oggetto di verifica da parte del GSE .

Il produttore, in base alla tipologia dell'impianto e alla fonte rinnovabile utilizzata, deve presentare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente documentazione:

- relazione tecnica descrittiva dell'impianto;

- schema elettrico unifilare dell'impianto;
- regolamento di esercizio con il gestore di rete, completo di allegati;
- denuncia di apertura di officina elettrica e verbale UTF, ove previsto (per i soggetti esenti: dichiarazione sostitutiva di atto notorio di entrata in esercizio dell'impianto);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1;
- scheda tecnica del gruppo di produzione e/o foto targa dell'alternatore;
- scheda di caratterizzazione della/e fonte/i per gli impianti termoelettrici;
- allegato 5 al contratto di dispacciamento per gli impianti ≥ 10 MVA e per gli altri impianti, ove disponibile.

Tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o a completamento della richiesta di qualifica sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto.

Qualora per l'impianto oggetto della richiesta di qualifica sia attivo un rapporto contrattuale con il GSE ovvero l'impianto acceda ai regimi di incentivazione gestiti dal GSE, il processo di qualifica IGO consente al produttore di inserire i codici identificativi attribuiti dal medesimo GSE all'impianto nell'ambito dei precedenti rapporti/qualifiche.

Per tali impianti, infatti, è previsto un processo semplificato che prevede il caricamento della documentazione succitata solo qualora non sia presente il relativo fascicolo elettronico negli archivi del GSE.

Per gli impianti inclusi nell'ambito del provvedimento CIP 6/92 che intendono richiedere le GO per una quota parte dell'energia elettrica immessa in rete (eccedenze) il processo agevolato consente di inserire esclusivamente i dati caratteristici dell'impianto e il codice identificativo della convenzione CIP 6/92.

Il GSE si riserva la facoltà di richiedere in ogni caso ulteriore documentazione secondo le modalità definite nelle DTF e nel manuale utente, pubblicati sul portale *internet* del GSE.

Completato il processo di caricamento di dati e documenti inerenti all'impianto, il produttore invia formalmente al GSE la richiesta di qualifica IGO. Da tale momento i dati non sono più modificabili dal produttore, e sono sottoposti alla valutazione del GSE.

Il processo di valutazione della richiesta di qualifica IGO da parte del GSE si articola nelle seguenti fasi:

- verifica del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1;
- verifica delle dichiarazioni e dei dati caricati nel portale "GO", ivi inclusi i codici identificativi dell'impianto;
- verifica della congruenza tra le informazioni fornite nel suddetto portale con quanto riportato nella documentazione allegata;

- analisi delle informazioni e della documentazione inviate, con particolare riferimento alla configurazione impiantistica, alla modalità di connessione alla rete e al processo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- comunicazione dell'esito della valutazione.

Il GSE comunica al produttore mediante il portale "GO" (previo invio di una e-mail di avviso) l'esito della valutazione della richiesta di qualifica IGO o l'eventuale richiesta di integrare la documentazione trasmessa al medesimo GSE, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.

In particolare, il GSE può comunicare al produttore, qualora ne ricorrano i presupposti di legge:

- la richiesta di integrare la documentazione inviata, qualora essa risulti carente o non conforme o qualora fossero necessari chiarimenti;
- il preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90, art.10 bis;
- il riconoscimento della qualifica richiesta.

La comunicazione da parte del GSE del preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal produttore si inserisce nell'ambito della procedura definita all'art. 10 bis della legge 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, prevede, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, che siano comunicati tempestivamente all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Nei casi di necessità di integrazione e di preavviso di rigetto il produttore avrà la possibilità di trasmettere quanto richiesto e/o le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti, mediante il portale informatico "GO", secondo le modalità definite nelle succitate DTF.

A valle dell'analisi delle integrazioni eventualmente pervenute, il GSE si pronuncia in merito alla richiesta di qualifica e ne comunica l'esito al produttore.

Il GSE si riserva di annullare la qualifica IGO rilasciata in caso di esito negativo della verifica commerciale dei codici identificativi dell'impianto forniti dal produttore in fase di richiesta di qualifica.

Ogni comunicazione del GSE al produttore avviene mediante il portale informatico "GO", previo invio di una e-mail di avviso.

3 COMUNICAZIONI RIGUARDANTI VARIAZIONI SULL'IMPIANTO

La validità della IGO è illimitata se non intervengono modifiche significative sull'impianto identificato e/o nell'ambito della normativa vigente.

Qualora intervengano variazioni significative sull'impianto (quali, ad esempio modifiche di potenza o di combustibili utilizzati, variazione della tipologia impiantistica, ecc.), il produttore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al GSE e ad aggiornare i dati anagrafici di impianto, censiti nell'ambito dell'archivio anagrafico unico gestito da TERNA.

Il GSE valuta le modifiche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della qualifica IGO e comunica al produttore l'eventuale provvedimento di revoca/decadenza/annullamento della qualifica stessa.

4 VERIFICHE E CONTROLLI SUGLI IMPIANTI

Il GSE effettua verifiche sugli impianti allo scopo di accertare la loro conformità a quanto dichiarato dal produttore, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, per ottenere l'IGO.

In omogeneità a quanto disposto all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28/11, la verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE o a soggetti all'uopo incaricati, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.

Ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando il riconoscimento dei benefici sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Il GSE adotta i provvedimenti di propria competenza anche a seguito di eventuali segnalazioni in ordine alla costruzione e all'esercizio degli impianti provenienti da soggetti terzi, quali ad esempio le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di rete.

È fatto obbligo al produttore di predisporre quanto necessario affinché le attività di sopralluogo possano essere svolte nel rispetto delle condizioni permanenti d'igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia.

La mancata predisposizione da parte del produttore delle attrezzature necessarie all'effettuazione in sicurezza del sopralluogo, non consentendo al GSE di procedere al sopralluogo e verificare l'esistenza dei requisiti atti a qualificare l'impianto o verificare l'attendibilità dei dati forniti, determina la sospensione del rilascio della qualifica IGO.

5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IMPIANTI QUALIFICATI ICO-FER

Per gli impianti per i quali è attiva una qualifica ICO-FER alla data del 31 marzo 2013 e che rispettano i requisiti per accedere alla qualifica IGO ai sensi di quanto previsto dalla presente procedura, il GSE provvede a convertire la suddetta qualifica ICO-FER in qualifica IGO.

Il produttore acquisisce, pertanto, il diritto a ricevere le GO sull'energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° gennaio 2013.

Per i produttori che non hanno diritto a ricevere le GO con le nuove modalità, il GSE provvede a chiudere la qualifica ICO-FER rilasciata.

Il GSE provvede a fornire tali comunicazioni mediante il portale informatico "GO", previo invio di una e-mail di avviso.



PROCEDURA TECNICA

Vers. 1.0

**PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI ED EMISSIONE E GESTIONE
DELLE GARANZIE DI ORIGINE.**

Pagina 14 di 22

--	--

SEZIONE 2

**PROCEDURA PER L'EMISSIONE E LA GESTIONE DELLE
GARANZIE DI ORIGINE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI**

INDICE SEZIONE 2

PROCEDURA PER LA GESTIONE ED EMISSIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

1	APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE (GO).....	17
2	CONTO PROPRIETA'	17
3	EMISSIONE DELLE GO.....	19
3.1	COMPENSAZIONE DELLE GO	20
3.2	VALIDITÀ DELLE GO	21
4	TRANSAZIONI DELLE GO TRA OPERATORI	21
5	ANNULLAMENTO DELLE GO DA PARTE DELLE IMPRESE DI VENDITA.....	21
6	CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE	22
7	GO NELLA DISPONIBILITA' DEL GSE.....	22
8	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I TITOLARI DI UN CONTO PROPRIETÀ CO-FER.....	22

1 APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE (GO)

Il GSE mette a disposizione degli operatori una piattaforma informatica per l'emissione e la gestione delle GO.

Hanno accesso a tale piattaforma sia risorse del GSE, appositamente individuate e autorizzate, che i referenti degli operatori il cui nominativo sia stato previamente comunicato al GSE.

Tale piattaforma consente di effettuare le seguenti operazioni differenziate per profilo di registrazione dell'operatore:

- l'apertura e la gestione dei conto proprietà;
- l'emissione delle GO;
- la visualizzazione delle transazioni;
- l'annullamento delle GO;
- la visualizzazione dell'elenco degli impianti a fonti rinnovabili qualificati IGO;
- gestione GO nella titolarità del GSE (funzionalità attiva solo per il GSE).

Gli operatori possono negoziare le GO nella sede per la contrattazione predisposta dal GME come disposto dalla deliberazione ARG/elt 104/11.

Sul sito del GSE sono pubblicate le DTF che descrivono l'accesso alle varie funzionalità, tra cui le modalità di registrazione sugli applicativi del GSE da parte degli operatori.

2 CONTO PROPRIETA'

L'attivazione del conto proprietà, su cui vengono accreditate le GO, viene effettuata a favore:

- dei produttori che ne facciano richiesta o all'atto del rilascio della qualifica IGO;
- di tutte le imprese di vendita, soggette all'obbligo di cui all'articolo 5 del Decreto 31 luglio 2009, che ne facciano richiesta;
- dei trader operanti nel mercato elettrico italiano e/o estero che ne facciano richiesta.

Il GSE pubblica sul proprio sito *internet* le modalità e le DTF per richiedere, attraverso il portale informatico, l'attivazione del conto proprietà.

Si precisa, al riguardo, che gli operatori, per l'apertura del conto proprietà GO, devono presentare, qualora richiesto dal GSE, la seguente documentazione:

- a) visura camerale;
- b) certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio (ovvero da un ente equivalente per le società con sede sociale estera) con dicitura antimafia;
- c) elenco dei mercati elettrici italiani e/o esteri sui quali la società è già ammessa ad operare;

- d) certificato dei carichi pendenti o, per le imprese con sede in altri Stati Membri dell'Unione Europea, certificato equivalente rilasciato dalle competenti Autorità, da cui risulti nei confronti del titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica nei confronti del legale rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, l'insussistenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l'insussistenza di procedimenti penali;
- e) certificato del casellario giudiziario o, per le imprese con sede in altri Stati Membri, certificato equivalente rilasciato dalle competenti Autorità da cui risulti nei confronti del titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, del direttore generale: (i) l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 c.p. ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, c.p., nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, salvo i casi di riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p. ed estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2 c.p.p.; (ii) l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ex articolo 45 Dir. CE 2004/18, salvo il caso di riabilitazione ex articolo 178 cp ed estinzione del reato ex articolo 445, 2° comma del c.p.p.; (iii) l'insussistenza di sentenza estera di condanna passata in giudicato per ipotesi di reato previste dall'ordinamento straniero sostanzialmente assimilabili ad una o più delle fattispecie previste dai precedenti punti (i) e (ii).

Si segnala che a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i certificati previsti alle lettere d) ed e) sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28 ottobre 2000, n. 445.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere ulteriori informazioni propedeutiche all'attivazione del conto proprietà GO.

A ciascun conto proprietà è associato un codice identificativo univoco che consente a ogni operatore di accedere alla sezione del portale informatico "GO".

Accedendo al proprio conto proprietà, l'operatore può:

- richiedere l'emissione, su base mensile delle GO riferite all'energia elettrica immessa in rete in un determinato periodo di riferimento (funzionalità attiva solo per i produttori);
- verificare il saldo del conto proprietà e il dettaglio delle varie movimentazioni;
- effettuare l'annullamento delle GO al fine di certificare ai clienti finali la quota rinnovabile relativa al proprio mix energetico di approvvigionamento (funzionalità attiva solo per le imprese di vendita);

- verificare l'elenco degli impianti a fonti rinnovabili nella propria disponibilità (funzionalità attiva solo per i produttori).

3 EMISSIONE DELLE GO

Il GSE, per gli impianti qualificati IGO, provvede ad emettere, su base mensile, le GO rilasciate sull'energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Le GO sono emesse in formato elettronico nel rispetto di quanto disposto all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

Per poter procedere all'emissione delle GO, il GSE acquisisce le misure dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (qualificati IGO) direttamente dai soggetti responsabili dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure, su base mensile, secondo modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE, previa verifica positiva da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

I dati di misura e le relative GO spettanti sono resi disponibili sul conto proprietà dei produttori per i quali sono presenti impianti qualificati IGO.

L'emissione delle GO viene effettuata a **consuntivo**, salvo eventuali compensazioni, su base mensile a partire dai dati di misura trasmessi al GSE da parte dei soggetti responsabili dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa in rete e previa validazione commerciale, da parte del GSE, dei codici identificativi dell'impianto forniti dal medesimo produttore in fase di richiesta di qualifica IGO.

La richiesta di emissione delle GO può essere effettuata dal produttore al GSE, tramite il portale informatico, all'atto della pubblicazione, da parte del medesimo GSE, delle GO disponibili per il mese richiesto e comunque entro la data ultima di validità delle GO per l'anno "n" come riportato nel paragrafo 3.2 della presente sezione.

Il successivo accredito delle GO sul conto proprietà del produttore è immediato, fatte salve le eccezioni per gli impianti ibridi e gli impianti a pompaggio.

Per gli impianti ibridi e impianti idroelettrici a pompaggio misto, la richiesta di emissione delle GO potrà essere effettuata entro e non oltre:

- il 10 dicembre dell'anno "n" per GO relative alle misure di gennaio dell'anno "n";
- il 10 gennaio dell'anno "n+1" per le GO relative alle misure di febbraio dell'anno "n";
- il 20 febbraio dell'anno "n+1" per le GO relative alle misure dei mesi da marzo a dicembre dell'anno "n";

come specificato nelle DTF e nel manuale utente pubblicati sul sito *internet* del GSE.

Il GSE, per le suddette tipologie impiantistiche, emette le GO entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta informatica.

Il sistema informatico dà al produttore conferma dell'avvenuto rilascio, previo avviso via e-mail, e il produttore può verificare l'effettiva emissione delle GO accedendo al proprio conto proprietà.

Le GO emesse, a favore del produttore, riportano i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva 2009/28/CE.

I produttori che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili, qualificati IGO direttamente dal GSE, non possono richiedere l'emissione delle GO per l'energia elettrica immessa in rete. Le GO sono emesse dal GSE a proprio favore e depositate sul conto proprietà del GSE.

Le GO emesse sono soggette a compensazione - a seguito di eventuali rettifiche di misura comunicate da parte dei soggetti responsabili dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa in rete - fino al 31 marzo dell'anno n+1; la compensazione è operata sulla base dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete nell'anno di riferimento "n" delle GO.

3.1 COMPENSAZIONE DELLE GO

Entro il 31 marzo dell'anno "n+1" (anno successivo a quello di riferimento "n"), il GSE effettua, ove necessaria, la compensazione delle GO sui conti proprietà dei produttori, a seguito di rettifiche dei dati di misura comunicate da parte dei soggetti responsabili dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa in rete.

In caso di compensazione a saldo positivo (numero delle GO emesse in acconto in difetto), il GSE provvederà ad integrare il conto del produttore IGO con il numero delle GO oggetto di compensazione.

In caso di compensazione a saldo negativo (numero delle GO emesse in acconto in eccesso):

- qualora sul conto proprietà del produttore IGO esista una disponibilità delle GO non trasferite, sufficiente all'attività di compensazione, il GSE procede a decurtare dal suddetto conto proprietà il numero delle GO - oggetto di compensazione a saldo negativo - fino alla completa disponibilità, aggiornando di conseguenza il medesimo conto proprietà;
- qualora sul conto proprietà del produttore IGO non esista una disponibilità delle GO sufficiente all'attività di compensazione, si determina una posizione a saldo negativo da riportare a scomputo delle emissioni delle GO relative all'anno successivo "n+1". Tale posizione sarà sempre visibile al produttore tramite un "saldo di compensazione" il quale determinerà una posizione definitiva al 31 marzo dell'anno "n+1".

Il GSE, di conseguenza, procede a determinare il mix energetico complementare nazionale relativo all'anno "n", anche sulla base delle seguenti informazioni:

- la quota rinnovabile italiana residuale associata alle GO rimaste nella disponibilità degli operatori, e non trasferite per l'anno "n", alle imprese di vendita;
- il saldo complessivo di compensazione (positivo o negativo) al 31 marzo dell'anno "n+1". Qualora si determini un saldo di compensazione negativo, la quota rinnovabile italiana residuale viene decurtata di una percentuale determinata a partire dal suddetto saldo.

3.2 VALIDITÀ DELLE GO

Le GO rilasciate nell'anno "n" hanno validità fino al termine del dodicesimo mese successivo a quello a cui la produzione di energia elettrica è riferita e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno "n+1". Dopo tale data le GO ancora nella disponibilità degli operatori risultano "scadute" e non più utilizzabili dai medesimi.

Le GO "scadute" sono conteggiate dal GSE ai fini della determinazione del mix energetico complementare nazionale.

4 TRANSAZIONI DELLE GO TRA OPERATORI

Le operazioni di trasferimento delle GO dai produttori alle imprese di vendita, per il tramite anche di trader, secondo principi di trasparenza e tracciabilità dei predetti trasferimenti, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c) del Decreto ministeriale 31 luglio 2009, sono effettuate tramite le piattaforme di mercato e bilaterale, predisposte dal GME ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della deliberazione ARG/elt 104/11.

Le GO, oggetto di trasferimento, si riferiscono all'anno "n" e possono essere trasferite dal momento della loro emissione fino al 31 marzo dell'anno "n+1".

5 ANNULLAMENTO DELLE GO DA PARTE DELLE IMPRESE DI VENDITA

Le imprese di vendita che intendono certificare, relativamente all'anno "n", una quota di energia rinnovabile nel loro mix energetico fornito ai clienti finali, sono tenute a effettuare l'operazione di annullamento delle relative GO presenti sul proprio conto proprietà. Tale operazione di annullamento può essere effettuata in qualsiasi momento ma non oltre il 31 marzo dell'anno "n+1".

Nell'operazione di annullamento è necessario indicare il nominativo del beneficiario, ovvero dell'utilizzatore finale cui le certificazioni GO sono destinate ("annullamento a favore del singolo cliente finale").

A decorrere dal 1° aprile dell'anno "n+1", le GO ancora nella disponibilità dell'impresa di vendita sono conteggiate ai fini della determinazione del mix energetico complementare nazionale.

6 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE

Gli operatori, fatto salvo quanto riportato al paragrafo 7 della presente sezione, sono tenuti al pagamento del corrispettivo di seguito indicato:

- quota di emissione: 3,3 c€/MWh;
- quota di annullamento: 3,3 c€/MWh.

7 GO NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE

Il GSE è titolare di un conto proprietà sul quale vengono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito le GO relative agli impianti:

- in ritiro dedicato dell'energia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/2003;
- che si avvalgono del meccanismo dello scambio sul posto;
- che percepiscono incentivi onnicomprensivi che prevedano il ritiro dell'energia (impianti convenzionati CIP 6/92 e TO).

Tali GO, come disposto nelle *“Procedure concorrenziali per l'assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE”* di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione ARG/elt 104/11, sono oggetto di procedure concorrenziali.

Le GO emesse e non trasferite agli operatori tramite le procedure concorrenziali concorrono ai fini della determinazione, a cura del GSE, del mix complementare nazionale.

8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I TITOLARI DI UN CONTO PROPRIETÀ CO-FER

Per gli operatori per i quali è attivo un conto proprietà CO-FER alla data del 31 marzo 2013 e che rispettino i requisiti per accedere alle disposizioni contenute nella presente procedura, il GSE provvede a convertire il suddetto conto proprietà CO-FER in conto proprietà GO.

A tal fine, gli operatori acquisiscono il diritto ad effettuare operazioni sulle GO riferite ad energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° gennaio 2013.